



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 131BIS/14/CIR**

### **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA FASTWEB S.P.A. E VODAFONE OMNITEL N.V., AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 352/08/CONS, IN MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE CHIAMATE ORIGINATE DA RETE MOBILE DI VODAFONE E DIRETTE VERSO NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE (NNG) CON ADDEBITO ALL'UTENTE CHIAMATO E RIPARTITO ATTESTATE SU RETE DI FASTWEB**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 10 dicembre 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”, ed in particolare l’art. 2, comma 20, lettera d);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (di seguito “Codice”) e in particolare l’art. 23;

VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità di cui alla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito “Autorità”) n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito “Regolamento”);

VISTA la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008, recante il Piano nazionale delle numerazioni nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, come successivamente modificato e integrato;

VISTA la delibera n. 667/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 65/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante “*Mercato dell’accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili*”;

VISTA la delibera n. 111/11/CIR del 21 settembre 2011, recante “*Definizione della controversia tra Fastweb e Telecom Italia in tema di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom Italia e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all’utente chiamato attestato sulla rete di Fastweb*”;

VISTA la delibera n. 621/11/CONS del 17 novembre 2011, recante “*Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (Mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari*”;

VISTA la delibera n. 115/12/CIR dell’8 novembre 2012, recante “*Definizione della controversia tra BT Italia S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a., ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Wind e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all’utente chiamato attestato sulla rete di BT*”;

VISTA la delibera n. 116/12/CIR dell’8 novembre 2012, recante “*Definizione della controversia tra BT Italia S.p.a. e Vodafone S.p.a., ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Vodafone e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all’utente chiamato attestato sulla rete di BT*”

VISTA la delibera n. 138/12/CIR del 13 dicembre 2012, recante “*Definizione della controversia tra BT Italia S.p.a. e Telecom Italia S.p.a., ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom Italia S.p.a. e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all’utente chiamato attestato sulla rete di BT*”;

VISTA la delibera n. 63/14/CIR del 26 maggio 2014, recante “*Definizione della controversia tra Fastweb S.p.a. e Telecom Italia S.p.a., ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom Italia e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all’utente chiamato e ripartito attestato su rete di Fastweb*”;

VISTA l’istanza pervenuta alla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica (di seguito “Direzione”) in data 19 ottobre 2012, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 52058, con la quale la società Fastweb S.p.A. (di seguito “FW” o “Fastweb”), ha investito l’Autorità della definizione di una controversia con la società Vodafone Omnitel N.V. (di



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

seguito “Vodafone” o “VO”) in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta del traffico dalla rete mobile Vodafone verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito al chiamato e con addebito ripartito di FW;

VISTA la nota recante numero di protocollo n. 53549 del 29 ottobre 2012, con la quale la Direzione ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 23 del Codice e dell’art. 5 del Regolamento, l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della succitata deferita controversia;

VISTA la nota di Vodafone, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 57969 del 16 novembre 2012, con la quale la suddetta società ha inviato le proprie controdeduzioni all’istanza di Fastweb;

VISTI i verbali di udienza del 21 novembre 2012 e del 9 aprile 2013;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso della fase istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

1	Oggetto della controversia e iter istruttorio .....	3
1.1	Il procedimento .....	3
1.2	Il fatto.....	6
2	Le argomentazioni delle parti .....	8
2.1	La posizione di Fastweb .....	8
2.2	La posizione di Vodafone .....	12
3	Valutazioni conclusive dell’Autorità.....	15
3.1	Questioni preliminari .....	15
3.2	Il quadro regolamentare in merito ai poteri di intervento dell’Autorità in tema di definizione delle condizioni economiche della raccolta da mobile.....	17
3.3	Questioni di merito .....	19
4	Modalità applicative .....	28

### **1 Oggetto della controversia e iter istruttorio**

#### **1.1 Il procedimento**

1. Fastweb, con istanza del 18 ottobre 2012, acquisita al prot. n. 52058 del 19 ottobre 2012, ha instaurato la procedura per la risoluzione della controversia con Vodafone, ai



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 259/03 e della delibera n. 352/08/CONS, in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta dalla rete mobile di VO verso numerazioni non geografiche con addebito al chiamato<sup>1</sup> e con addebito ripartito<sup>2</sup> di Fastweb. Nella propria istanza FW chiede all'Autorità di:

- a) dichiarare illegittima ed in violazione degli articoli 4, 13, 41 e 42 del Codice e della delibera n. 65/09/CONS l'applicazione da parte di VO di un prezzo dei servizi *i*) di raccolta da rete mobile verso NNG con addebito al chiamato di Fastweb e *ii*) di raccolta da rete mobile verso NNG con addebito ripartito di Fastweb, in applicazione dei principi normativi e regolamentari *ratione temporis*;
  - b) accertare e dichiarare, per l'intero periodo successivo al 1 settembre 2012, il prezzo equo e ragionevole della fornitura a Fastweb da parte di VO del servizio *i*) di raccolta da rete mobile verso NNG con addebito al chiamato di Fastweb e *ii*) di raccolta da rete mobile verso NNG con addebito ripartito di Fastweb, in applicazione dei principi normativi e regolamentari *ratione temporis* ;
  - c) dichiarare non dovute le maggiori somme, ove corrisposte da Fastweb a VO, e pari alla differenza tra il prezzo del servizio di raccolta verso NNG con addebito al chiamato applicato a Fastweb a partire dal 1 settembre 2012, ed il corrispettivo equo e ragionevole definito dall'Autorità ai sensi del punto b) che precede;
  - d) dichiarare non dovute le maggiori somme, ove corrisposte da Fastweb a VO, e pari alla differenza tra il prezzo del servizio di raccolta verso NNG con addebito ripartito applicato a Fastweb a partire dal 1 settembre 2012, ed il corrispettivo equo e ragionevole definito dall'Autorità ai sensi del punto b) che precede;
  - e) per l'effetto, imporre a VO l'obbligo di rimborsare a Fastweb la maggiore somma corrisposta da quest'ultima a VO, come definita ai sensi dei punti c) e d) che precedono.
2. In data 29 ottobre 2012 la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica, con nota prot. n. 53549, ha convocato per il giorno 21 novembre 2012 le parti in prima udienza, al fine di acquisire elementi utili sulla instaurata controversia.
  3. In data 16 novembre 2012 VO ha inviato, ai sensi del Regolamento, alla Direzione e a FW le proprie controdeduzioni, acquisite in pari data al prot. n. 57969.
  4. In data 21 novembre 2012 ha avuto luogo la prima udienza con le parti. Nel corso dell'audizione le società hanno esposto le rispettive posizioni. In particolare:
    - VO, con riferimento al servizio di raccolta verso numerazioni *con addebito al chiamato*, ha confermato la ragionevolezza del valore, pari a [omissis] eurocent/min, stabilito a partire dal [omissis] con la sottoscrizione, in data [omissis], dell'accordo transattivo, in quanto in linea con le attuali condizioni economiche di mercato. Con riferimento invece alle numerazioni *con addebito ripartito*, ritiene necessario preliminarmente individuare i principi inerenti alle

---

<sup>1</sup> Numerazioni con codice 80x

<sup>2</sup> Numerazioni con codice 84x



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

condizioni economiche per le numerazioni con codice 80x e poi, eventualmente, estenderli alle numerazioni con codice 84x.

- FW, dal proprio canto, con riferimento alle numerazioni 80x, in linea con quanto rappresentato nella propria istanza, ha ribadito che un valore equo e ragionevole del servizio di raccolta mobile non dovrebbe essere superiore a 4,5 eurocent/min con decorrenza dal 1 settembre 2012. Con riferimento invece alle numerazioni 84x, con addebito ripartito, ha rappresentato che, data la similarità tra servizi offerti su numerazioni 80x e 84x, la somma delle due componenti (ossia la componente corrisposta a VO dal cliente finale e la componente *wholesale* richiesta da VO a FW) avrebbe dovuto essere al massimo pari al valore della raccolta all'ingrosso verso numerazioni 80x.

5. VO, con nota inviata a mezzo *e-mail* in data 8 marzo 2013, ha formulato la seguente proposta transattiva:

[*omissis*]

6. FW, con comunicazione inviata a mezzo *e-mail* in data 11 marzo 2013, ha rigettato la proposta formulata da VO, rappresentando che i valori formulati sono ancora lontani da quanto ritenuto da FW equo e ragionevole.
7. Ai fini del completamento dell'*iter* istruttorio il responsabile del procedimento ha convocato le parti in udienza per il giorno 9 aprile 2013. In vista dell'udienza solamente VO ha depositato, in data 4 aprile 2013 e acquisita al protocollo Agcom n. 17963 in data 5 aprile 2014, una propria memoria integrativa.

Nel corso dell'udienza del 9 aprile VO ha confermato i valori proposti a FW<sup>3</sup>, in ottica conciliativa, e dalla stessa rifiutati<sup>4</sup>. Contestualmente VO ha confermato la propria disponibilità a individuare una soluzione negoziale per la definizione della presente controversia, seppur solo in termini di decorrenza della applicazione dei succitati valori. Il responsabile del procedimento, all'esito dell'udienza, ha invitato le parti a individuare un percorso conciliativo in linea con i parametri definiti dall'Autorità nelle precedenti delibere adottate sul tema.

Al termine dell'udienza FW ha depositato agli atti del procedimento un documento riportante le condizioni economiche praticate dall'operatore [*omissis*] e le relative modalità di utilizzo delle stesse, invitando l'Autorità a valutare tali offerte quale parametro rilevante ai fini dell'accertamento delle condotte contestate a Vodafone.

8. Con nota del 16 aprile 2013, acquisita dall'Autorità con prot. 23680 del 9 maggio 2013, FW, dando seguito all'invito formulato, ha comunicato a VO la seguente proposta transattiva:

[*omissis*]

---

<sup>3</sup> Con propria nota dell'8 marzo 2013.

<sup>4</sup> Con comunicazione dell'11 marzo 2013.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

FW ritiene la propria proposta ragionevole tenuto conto:

1. delle condizioni economiche attualmente applicate dagli altri operatori per la fornitura del medesimo servizio;
  2. dei valori previsti dalla regolamentazione vigente relativamente al servizio di terminazione da rete mobile (scesa, dal 1 luglio 2012, a 2,5 eurocent/min).
9. In data 17 aprile 2013 VO ha comunicato, a mezzo *e-mail*, alla Direzione e a FW la non accettazione della proposta di quest'ultima, ritenendo il valore dalla stessa applicato, iniquo e irragionevole tenuto conto della media dei valori di mercato vigenti per il servizio di raccolta.
10. In data 17 maggio 2013, con nota prot. Agcom n. 25735, FW ha trasmesso alla Direzione e a controparte, ad integrazione degli atti istruttori e a supporto della propria posizione, alcune precisazioni in merito alla documentazione depositata nel corso dell'ultima udienza relativamente alle offerte praticate da [omissis].
11. Il responsabile del procedimento, con nota del 22 maggio 2013 prot. Agcom n. 26645, a fini della garanzia del contraddittorio, ha assegnato a VO il termine di una settimana per depositare eventuali controdeduzioni alla memoria di FW di cui sopra. Contestualmente ha assegnato alle parti ulteriori 10 giorni per presentare eventuali memorie conclusive prima della trasmissione degli atti all'Organo collegiale.

Con nota del 30 maggio 2013, prot. Agcom n. 28973, VO ha trasmesso una propria replica alla nota di FW. Con nota del 7 giugno 2013, prot. Agcom n. 30797, FW ha trasmesso le proprie controdeduzioni alla nota di VO. In data 10 giugno 2013, con nota prot. Agcom n. 31229 dell'11 giugno 2013, VO ha trasmesso alla Direzione e a controparte una propria memoria conclusiva.

12. Preso atto di quanto da ultimo rappresentato dalle parti, acquisiti tutti i necessari elementi istruttori, accertata l'impraticabilità di un raggiungimento di un accordo bonario, ritenuti sufficienti gli elementi formati e acquisiti nel corso dell'istruttoria, la Direzione ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10, comma 7 della delibera n. 352/08/CONS, alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità (CIR) gli atti e le valutazioni della scrivente per le determinazioni di competenza.

### **1.2 Il fatto**

13. La controversia proposta ha per oggetto l'individuazione delle condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate da rete mobile dirette a numerazioni non geografiche (le NNG sono numerazioni che "*nella successione di cifre non contengono informazioni relative all'effettiva ubicazione fisica del terminale di rete*") attestate su rete di un altro operatore.

In particolare, il *petitum* del contenzioso (di seguito riportato in dettaglio) è incentrato sulla richiesta di FW all'Autorità affinché definisca un prezzo equo e ragionevole del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di VO e dirette verso NNG,



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

attestate sulla rete di FW, con addebito al chiamato (numerazioni 800 e 803 denominate, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi) e con addebito ripartito (numerazioni con codice iniziale 84x). La normativa prevede, per la prima tipologia di servizio, il modello di raccolta, ossia che l'operatore di originazione, su cui è attestato l'utente chiamante, applica all'operatore cui la chiamata è consegnata (il titolare del numero verde) uno specifico prezzo per la raccolta e la consegna della chiamata. Parimenti quest'ultimo pratica al titolare del servizio di numero verde un certo prezzo (addebito al chiamato)

Il regime di addebito ripartito invece prevede una ripartizione del costo complessivo del servizio fornito dall'operatore mobile tra il cliente chiamante (cliente dell'operatore mobile) e l'operatore titolare della numerazione 84x, sempre a favore dell'operatore di originazione. In altri termini l'operatore mobile di origine (VO) applica due distinte tariffe: la tariffa a livello *retail*, fatturata al cliente chiamante, e il prezzo a livello *wholesale*, fatturato all'operatore titolare della rete su cui è attestata la numerazione 84x<sup>5</sup>.

14. Nel marzo 2010 FW ha richiesto a VO di poter concludere un accordo per l'interconnessione diretta con la propria rete, comprensivo del servizio di raccolta verso numerazioni non geografiche, con addebito al chiamato, di FW. A seguito della suddetta richiesta le parti hanno avviato una negoziazione commerciale non andata a buon fine. Per tale ragione FW, in data 12 luglio 2011, ha presentato una prima istanza all'Autorità nei confronti di VO, ai sensi del Regolamento n. 352/08/CONS, avente ad oggetto le condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile VO e dirette verso NNG attestate su rete di FW (numerazioni 800 e 803 con addebito all'utente chiamato).
15. Tale istanza è stata archiviata dall'Autorità<sup>6</sup> in seguito al raggiungimento di un accordo transattivo [*omissis*].
16. Con comunicazione del 9 agosto 2012 FW ha richiesto a VO una rinegoziazione al ribasso delle condizioni economiche pattuite. In particolare, la ricorrente ha proposto:
  - [*omissis*] eurocent/min a partire dal [*omissis*], relativamente alla raccolta verso numerazioni 80x con addebito al chiamato;

---

<sup>5</sup> In tale tipologia di servizi, il costo tra chiamante e chiamato è ripartito come segue:

- 1) Ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa alla risposta, indipendentemente dalla durata della telefonata, e all'operatore che gestisce la numerazione viene addebitata la restante parte (numerazioni 840-841);
- 2) Ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e all'operatore che gestisce la numerazione viene addebitata la restante parte (numerazioni 847 e 848).

<sup>6</sup> Si tratta della delibera n. 17/12/CIR.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- [omissis] eurocent/min a partire dal [omissis], relativamente alla raccolta vs numerazioni 840-841 con addebito ripartito a quota fissa;
  - [omissis] eurocent/min con riferimento alla raccolta verso numerazioni vs 847-848 con addebito ripartito a quota variabile.
17. VO, con comunicazione del 28 agosto 2012, pur non ravvisando alcuna discontinuità regolamentare né di mercato, di cui al succitato art. 2.6 dell'accordo, si è resa disponibile a un incontro con FW, tenutosi in data 13 settembre 2012.
18. Data l'impossibilità di giungere a un accordo a causa della distanza tra le posizioni delle parti, FW ha deciso di rivolgersi all'Autorità ai sensi dell'art. 23 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e della delibera n. 352/08/CONS, affinché:
- a) *dichiarare illegittima ed in violazione degli articoli 4, 13, 41 e 42 del Codice e della delibera n. 65/09/CONS l'applicazione da parte di VO di un prezzo dei servizi i) di raccolta da rete mobile verso NNG con addebito al chiamato di FW ii) di raccolta da rete mobile verso NNG con addebito ripartito di FW, in applicazione dei principi normativi e regolamentari ratione temporis;*
  - b) *accerti e dichiarare, per l'intero periodo successivo al 1 settembre 2012, il prezzo equo e ragionevole della fornitura a FW da parte di VO dei predetti servizi di raccolta;*
  - c) *dichiarare non dovute le maggiori somme ove corrisposte da FW a VO:*
    - *pari alla differenza tra il prezzo del servizio di raccolta verso NNG con addebito al chiamato applicato a FW a partire dal 1 settembre 2012 ed il corrispettivo equo e ragionevole definito dall'Autorità ai sensi del punto b) che precede;*
    - *pari alla differenza tra il prezzo del servizio di raccolta verso NNG con addebito ripartito applicato a FW a partire dal 1 settembre 2012 ed il corrispettivo equo e ragionevole definito dall'Autorità ai sensi del punto b) che precede;*
  - d) *conseguentemente, imponga a VO l'obbligo di rimborsare a FW la maggiore somma corrisposta da quest'ultima a VO, come definita ai sensi dei punti c) e d) che precedono.*

## **2 Le argomentazioni delle parti**

### **2.1 La posizione di Fastweb**

#### ***Quadro regolamentare***

#### **Poteri di intervento**



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

19. In via preliminare FW osserva che ai sensi dell'art. 41 del Codice sussiste un obbligo in capo agli operatori di negoziare l'interconnessione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lett. b), del Codice<sup>7</sup>. A tale riguardo, l'art. 42, comma 5, del Codice prevede espressamente che *“al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 13, [l'Autorità] può intervenire in materia di accesso e interconnessione, se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti interessate. In questi casi l'Autorità agisce al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui [all'art. 23 del Codice]”*, che disciplina appunto la risoluzione delle controversie tra gli operatori.

Nessun dubbio quindi residua, secondo FW, in merito al potere dell'Autorità di perseguire gli obiettivi dell'attività di regolamentazione anche attraverso i procedimenti contenziosi.

A ribadire l'esistenza di un potere in capo all'Autorità a dirimere la presente controversia FW richiama inoltre la delibera n. 65/09/CONS laddove, in caso di criticità relative ai rapporti tra operatori *“afferenti ad esempio la conclusione di accordi, il contenuto degli stessi ovvero la rinegoziazione delle condizioni contrattuali”*<sup>8</sup>, mette in risalto il ruolo di vigilanza e garanzia dell'Autorità e, specificamente, il *“ruolo dirimente delle controversie fra MNO e operatori che offrono servizi di chiamata verso NNG, nel caso di istanza di una delle parti”*, in sede di risoluzione di controversie tra gli stessi ai sensi dell'articolo 23 del Codice<sup>9</sup>.

A tale proposito FW richiama altresì la delibera n. 111/11/CIR con la quale, al fine di garantire lo sviluppo in senso concorrenziale del mercato e un maggior beneficio per gli utenti finali, è stata definita una controversia, sullo stesso *petitum*, tra due diversi operatori<sup>10</sup>.

### Principi regolamentari vigenti in materia

20. FW rileva che l'Autorità con delibera n. 65/09/CONS ha analizzato il mercato della raccolta da rete mobile<sup>11</sup>, giungendo alla determinazione che esso non è suscettibile di regolamentazione *ex ante* poiché non risulta soddisfatto uno dei tre

---

<sup>7</sup> “Tale disposizione, a sua volta, richiama gli obiettivi generali della normativa in materia di comunicazioni elettroniche di cui all'art. 4 del Codice, tra cui rientrano lo sviluppo concorrenziale di reti e servizi ed i vantaggi per i consumatori).

<sup>8</sup> Delibera n. 65/09/CONS, par. D3.43, enfasi aggiunta.

<sup>9</sup> Delibera n. 65/09/CONS, par. D3.44.

<sup>10</sup> *“Definizione della controversia fra Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, in tema di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom Italia e dirette verso numerazioni non geografiche (nng) con addebito all'utente chiamato attestato sulla rete di Fastweb”*.

<sup>11</sup> Delibera n. 65/09/CONS del 13 febbraio 2009 - Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

criteri previsti al punto 2 della Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007<sup>12</sup>.

In tale delibera, nel descrivere le condizioni concorrenziali del mercato, l'Autorità sottolinea che *“nel mercato in esame ... si ravvisa tanto più l'esigenza di un monitoraggio attento e continuo, al fine di evitare che comportamenti ostruzionistici degli operatori infrastrutturali ostacolino l'operatività di nuovi soggetti”*<sup>13</sup>.

La delibera citata sottolinea, altresì, la necessità che *“il costo del servizio di originazione da rete mobile non si discosti significativamente da quello del servizio di terminazione...”*<sup>14</sup>. L'Autorità evidenzia inoltre le attività aggiuntive che dovrebbero essere remunerate per il servizio di raccolta verso NNG quali le prestazioni connesse alla fatturazione, al rischio di insolvenza e al recupero crediti<sup>15</sup>. FW osserva sul punto che tali prestazioni, nel caso delle numerazioni con addebito al chiamato, devono essere escluse dal prezzo del servizio di raccolta in quanto rappresentano un onere a carico dell'operatore titolare della numerazione (nel caso in esame FW) e non del fornitore del servizio di raccolta (in questa fattispecie VO), in considerazione della gratuità della chiamata per il chiamante.

### ***Sulle condizioni economiche applicate da VO***

21. FW ritiene che il prezzo applicato da VO per la fornitura del servizio di raccolta da rete mobile verso NNG con addebito al chiamato e con addebito ripartito (codice 80x e 84x) sia non proporzionato, iniquo e irragionevole in quanto in contrasto con i principi regolamentari vigenti e in quanto ben più elevato rispetto alle condizioni attualmente praticate sul mercato dai principali operatori mobili per i medesimi servizi. Al fine di dimostrare l'irragionevolezza e la sproporzione delle condizioni economiche applicate da VO, FW utilizza le seguenti argomentazioni.

- I. *La differenza tra costo della raccolta e della terminazione.* FW rileva che, contrariamente a quanto previsto dalla delibera n. 65/09/CONS, il prezzo di raccolta praticato da VO è nettamente superiore al valore di terminazione vigente. Al riguardo FW evidenzia che, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo del 12 luglio 2012 con VO, le condizioni economiche di mercato, con riferimento al servizio in oggetto, sono mutate. Infatti, prendendo quale riferimento il valore della terminazione mobile (dal 1 luglio 2012 ulteriormente ridotto a 2,5 eurocent/min) la differenza tra il valore del servizio

---

<sup>12</sup> Secondo l'Autorità, nel mercato in esame risultano soddisfatte le condizioni relative alla *“presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso”* ed alla *“efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex ante complementare”*, mentre non risulta sussistere *“la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva”*.

<sup>13</sup> Delibera n. 65/09/CONS, par. 168.

<sup>14</sup> Delibera n. 65/09/CONS, par. D2.21.

<sup>15</sup> *Ibidem*.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

di raccolta e quello di terminazione, alla data di presentazione dell'istanza, è pari a [omissis] eurocent/min. Tale differenziale è destinato ad aumentare, alla luce dell'ulteriore riduzione del valore della terminazione che si avrà a partire dal 1 gennaio 2013.

FW rileva, inoltre, che secondo la proposta di VO il prezzo del servizio di raccolta rimarrebbe invariato (pari a [omissis] eurocent/min) sino a [omissis]. La prima riduzione a [omissis] eurocent/min decorrerebbe, infatti, da [omissis] per raggiungere, solo a [omissis], il valore di [omissis] eurocent/min. FW ritiene l'ultimo valore proposto ancora distante da quello che può considerarsi equo e ragionevole.

Secondo FW tale sproporzione risulta ancor più evidente nell'ambito dei servizi ad addebito ripartito laddove VO percepisce un ricavo complessivo pari alla somma della tariffa *retail* applicata al cliente chiamante e della tariffa *wholesale* applicata all'operatore sulla cui rete è attestata la numerazione 80x.

Tale sproporzione nella fornitura dei servizi di raccolta causa una doppia distorsione del mercato:

- induce gli utenti a sbarrare l'accesso delle chiamate originate da rete mobile e dirette verso le numerazioni 80x e 84x, limitando la possibilità da parte dei clienti degli operatori mobili di accesso di poter chiamare tali numerazioni;
  - discrimina operatori di telefonia integrati fisso-mobile (quali VO) e operatori non integrati (quali FW). L'operatore integrato infatti potrebbe offrire servizi su NNG con addebito al chiamato a condizioni ben più vantaggiose (che derivano dalla media tra il costo delle chiamate originate dalla rete degli altri MNO ed il costo, assai inferiore, delle chiamate originate dalla propria rete) rispetto a quelle di un operatore di telefonia fissa, che offre servizi su NNG e che non sia anche MNO.
- II. *I valori di mercato.* Con riferimento ai prezzi di mercato, FW ha evidenziato che il prezzo del servizio di raccolta da rete mobile praticato da [omissis] a [omissis] è pari a [omissis] eurocent/min, ben inferiore a quello richiesto dalla controparte.
- III. [omissis]. Nel corso del procedimento FW ha depositato in atti una serie di offerte [omissis] praticate da [omissis]. Tali offerte consentono al cliente finale di usufruire, [omissis], di un certo numero di minuti di traffico telefonico [omissis].

Nello specifico il cliente che [omissis] intende avvalersi delle tariffe indicate nelle offerte in questione, digita un numero [omissis] il quale consente che la chiamata sia instradata verso una specifica direttrice di traffico caratterizzata da tariffe particolarmente convenienti [omissis].



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

[omissis]. Al riguardo FW ha rilevato che alcune offerte praticate da VO prevedono prezzi *retail* [omissis] che si attestano tra [omissis] eurocent/min e, quindi, di gran lunga inferiori ai prezzi che la stessa [omissis] applica a [omissis] a livello *wholesale* per la componente intermedia di raccolta delle chiamate dirette verso le proprie NNG. Ai fini della definizione del prezzo di raccolta da rete mobile VO verso NNG attestate su rete fissa FW, la ricorrente ritiene che l'Autorità debba necessariamente tenere in considerazione tali evidenze, quali indicatori di un prezzo equo e ragionevole del servizio di raccolta da mobile delle chiamate dirette verso NNG.

### ***Decorrenza delle condizioni economiche pattuite o definite dall'Autorità***

22. FW ritiene che la data da cui far decorrere le nuove condizioni economiche sia il 1 settembre 2012, successivamente alla richiesta di rinegoziazione del prezzo del servizio di raccolta definito con l'accordo del 12 luglio 2012.

## **2.2 La posizione di Vodafone**

### ***Questioni preliminari***

23. VO rileva che, anche alla luce delle indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia<sup>16</sup>, un intervento delle autorità nazionali in materia di interconnessione dovrebbe avere come necessario presupposto la violazione dell'obbligo, discendente dal quinto considerando e dall'art. 4 della Direttiva Accesso (trasposto nell'art. 41 del CCE), di negoziare in buona fede una richiesta di interconnessione proveniente da altro operatore autorizzato.

Avendo VO negoziato in buona fede l'interconnessione, l'istanza dovrebbe essere respinta perché infondata. Peraltro, lo svolgimento delle trattative svolte in pendenza della controversia conferma la buona fede e correttezza dell'operato di VO.

24. Ciò premesso, VO ritiene in ogni caso che l'istanza di FW sia, inoltre, infondata in quanto presentata poche settimane dopo la sottoscrizione dell'Accordo transattivo del 12 luglio 2012, con cui le parti avevano convenuto le condizioni economiche del servizio di raccolta da rete mobile VO, [omissis].

Si richiama che FW ritiene che tali elementi di discontinuità sarebbero ravvisabili nelle "*mutate condizioni di mercato, con particolare riferimento all'aumento del delta tra il valore di raccolta ed il valore di terminazione*" e, più precisamente, nel fatto che il "*delta tra la tariffa di raccolta verso NNG ad addebito del chiamato, attualmente applicata da VO a FW, e il valore della terminazione mobile (oggi pari a 2,5*

---

<sup>16</sup> (sentenza del 12 novembre 2009, caso C-192/08 *TeliaSonera*)



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*eurocent/min.)" sarebbe d'improvviso "diventato manifestamente sproporzionato e irragionevolmente superiore rispetto al prezzo di terminazione mobile, arrivando a [omissis] eurocent/min".*

VO osserva che dette circostanze non possono essere considerate come elementi sopravvenuti, in quanto risultavano sussistenti e ben note alle parti già al momento della conclusione dell'Accordo. I nuovi valori della terminazione mobile sono stati, infatti, fissati dalla delibera n. 621/11/CONS<sup>17</sup> e il prezzo di 2,5 eurocent/min, al quale FW fa riferimento, è in vigore sin dal 1 luglio 2012, ossia da una data anteriore a quella in cui l'Accordo è stato sottoscritto (12 luglio 2012).

25. VO ritiene, in conclusione, che la richiesta di Fastweb di rivedere al ribasso le predette condizioni economiche costituisce violazione degli obblighi contrattuali assunti nei propri confronti con l'Accordo e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).

### ***Principi regolamentari vigenti in materia***

26. VO contesta integralmente la ricostruzione regolamentare compiuta da FW in quanto il prezzo del servizio di raccolta da rete mobile, non regolamentato, è rimesso all'autonomia negoziale delle parti. La delibera n. 65/09/CONS conferma l'assenza di obblighi regolamentari in merito al prezzo della raccolta da rete mobile.

VO richiama che l'Autorità aveva, con delibera n. 732/06/CONS, formulato una proposta di regolamentazione del mercato della originazione da rete mobile delle chiamate dirette verso NNG, con obblighi di controllo di prezzo. Tale schema di provvedimento veniva successivamente ritirato avendo la Commissione europea espresso seri dubbi sulla compatibilità delle previsioni in essa contenute con il vigente quadro comunitario. Con lettera del 7 febbraio 2007 la Commissione ha, infatti, eccepito quanto segue:

- mancanza di prove sufficienti a dimostrare la necessità di individuare un mercato specifico della originazione delle chiamate da rete mobile verso NNG separato rispetto all'accesso da mobile;
- mancanza di prove sufficienti a supporto della identificazione di un mercato per ciascuna rete mobile anziché di un mercato di tutte le reti mobili (i fornitori di servizi su NNG hanno la possibilità di rivolgersi ad un numero ampio di operatori di rete fissa e mobile per assicurarsi che i loro servizi siano accessibili al maggior numero di cittadini possibile);

---

<sup>17</sup> "Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari". Delibera adottata il 17 novembre 2011 e pubblicata sul sito dell'Autorità il 20 dicembre 2011



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- mancanza di prove sufficienti a dimostrare il superamento del triplo test;
- mancanza di prove sufficienti a sostegno dell'esistenza di un significativo potere di mercato in capo agli MNO (la Commissione non individuava criticità né a livello *wholesale* che *retail*).

Allo stato, quindi, non è identificabile un mercato separato per la raccolta verso NNG, e men che mai tanti singoli mercati quante sono le reti mobili esistenti, ricadendo per contro tali servizi all'interno del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili che - come ricordato - è unico a livello nazionale e non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*. Ad oggi, secondo VO, dunque non esiste alcun obbligo regolamentare per il servizio di raccolta da rete mobile verso NNG che vincoli gli operatori mobili a praticare prezzi agganciati a quelli del servizio di terminazione.

27. VO aggiunge che tale circostanza è stata peraltro confermata dall'Autorità nelle recenti delibere 115/12/CIR, 116/12/CIR e 138/12/CIR, dove viene ribadito che *"il prezzo della raccolta da rete mobile verso NNG non è regolamentato ed è soggetto a libera trattativa tra le parti"* (v. per tutti il § 35 della delibera 116/12/CIR).
28. A voler sottolineare la diversità tra servizio di raccolta e terminazione, in modo tale da respingere ogni ipotesi di aprioristica assimilazione dei costi, VO richiama il punto D2.21 della delibera n. 65/09/CONS che testualmente riporta quanto segue *"Inoltre, sebbene l'Autorità riconosca, come già effettuato in precedenza nella delibera 504/06/CONS, che il costo del servizio di originazione da rete mobile non si discosti significativamente da quello del servizio di terminazione (tuttavia, a differenza della rete fissa, è ragionevole che una differenza sia presente per via della necessità di localizzare il terminale nel servizio di terminazione mobile), si evidenzia comunque che si tratta di due servizi differenti, e che quindi è richiesta una specifica valutazione e verifica dei costi dell'originazione, che potrà essere presa in considerazione nell'ambito di uno specifico procedimento, qualora se ne presenti la necessità."*

### ***Sulle condizioni di mercato***

29. FW afferma che le condizioni economiche proposte da Vodafone risulterebbero *"ben più elevate delle condizioni attualmente praticate sul mercato dai principali operatori mobili per i medesimi servizi"*. Secondo VO tale affermazione non trova riscontro nei fatti ed è smentita, tra l'altro, dalla lettera del 12 novembre 2012, con la quale Fastweb ha comunicato i prezzi da essa applicati per il servizio di raccolta delle chiamate verso NNG provenienti dai propri clienti di rete mobile.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## **Le offerte etniche**

30. Si richiama che FW afferma che "se si divide il valore del credito della [omissis] per i minuti a disposizione del cliente, si ricava un prezzo medio di chiamata significativamente [omissis] al solo costo di raccolta richiesto da [omissis].

VO ritiene tale ragionamento non corretto in quanto vanno considerate non le singole direttrici ma il pacchetto nel suo complesso, tenendo conto dei profili di traffico dei clienti "target" dell'offerta medesima. [omissis]<sup>18</sup>.

VO ritiene, inoltre, che da un'offerta *retail* avente ad oggetto la fornitura di traffico [omissis] non è possibile ricavare alcuna indicazione sulle condizioni di fornitura del servizio di raccolta *wholesale*. Infatti in tali offerte i prezzi *retail* vengono determinati sulla base delle pressioni competitive proprie del mercato delle *calling card* relativo al traffico internazionale.

VO aggiunge di non avere, nel mercato delle [omissis], alcun potere di mercato e di detenere una posizione assolutamente marginale, [omissis], ben distante da quella degli operatori principali, [omissis]. Tali imprese sono presenti sul mercato con offerte commerciali ben più aggressive di quelle lanciate da Vodafone. Ritiene altresì significativo che l'operatore *leader* del mercato [omissis] sia un operatore di sola rete fissa, circostanza che rende evidente come il prezzo della raccolta da rete mobile sinora applicato non sia stato del minimo ostacolo alla competizione nel mercato anche da parte degli operatori di rete fissa che non dispongano di una rete mobile. Ne consegue che il dato di mercato addotto da FW è assolutamente irrilevante ai fini della valutazione della equità e ragionevolezza del prezzo praticato da VO per i servizi di raccolta delle chiamate originate sulla propria rete ed indirizzate verso numerazioni 80x attestate su rete FW.

## **3 Valutazioni conclusive dell'Autorità**

Si riportano, nel seguito, le considerazioni conclusive relative alle posizioni ed eccezioni rappresentate dalle parti.

### **3.1 Questioni preliminari**

#### ***Sulla procedibilità dell'azione dell'Autorità***

31. VO ritiene che l'istanza di FW sia improcedibile in quanto presentata poche settimane dopo la sottoscrizione dell'Accordo transattivo del 12 luglio 2012, con cui

---

<sup>18</sup> [omissis].



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

le parti avevano convenuto le condizioni economiche del servizio di raccolta da rete mobile VO, [omissis].

Si richiama che FW ritiene che tali elementi di discontinuità sarebbero ravvisabili nelle "mutate condizioni di mercato, con particolare riferimento all'aumento del delta tra il valore di raccolta ed il valore di terminazione" e, più precisamente, nel fatto che il "delta tra la tariffa di raccolta verso NNG ad addebito del chiamato, attualmente applicata da VO a FW, e il valore della terminazione mobile (oggi pari a 2,5 eurocent/min)" sarebbe d'improvviso "diventato manifestamente sproporzionato e irragionevolmente superiore rispetto al prezzo di terminazione mobile, arrivando a [omissis] eurocent/min".

VO osserva che dette circostanze non possono essere considerate come elementi sopravvenuti, in quanto risultavano sussistenti e ben note alle parti già al momento della conclusione dell'Accordo. I nuovi valori della terminazione mobile sono stati, infatti, fissati dalla delibera n. 621/11/CONS<sup>19</sup> e il prezzo di 2,5 eurocent/min, al quale FW fa riferimento, è in vigore sin dal 1 luglio 2012, ossia da una data anteriore a quella in cui l'Accordo è stato sottoscritto (12 luglio 2012).

VO ritiene, inoltre, che la richiesta di Fastweb di rivedere al ribasso le predette condizioni economiche costituisce una violazione degli obblighi contrattuali assunti nei propri confronti con l'Accordo e del *principio di buona fede* nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).

32. Sul presupposto che le parti liberamente e senza riserva alcuna hanno avviato le negoziazioni per la sottoscrizione di un nuovo contratto e fermo restando che ogni profilo connesso alla possibile violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto esula dal perimetro di competenze affidate all'Autorità, la stessa è intervenuta, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 42 del Codice, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 13 del Codice stesso. Nel caso specifico, come ampiamente già riportato, una delle parti interessate ha richiesto, mediante apposita istanza, un intervento dell'Autorità data l'impossibilità di pervenire a un nuovo accordo sulle condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate da rete mobile. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto di non dichiarare il presente procedimento improcedibile ed esercitare le proprie competenze in ambito controversiale, come conferite dal Codice (articoli 23 e 42), per la definizione delle condizioni economiche del nuovo contratto.

---

<sup>19</sup> "Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari". Delibera adottata il 17 novembre 2011 e pubblicata sul sito dell'Autorità il 20 dicembre 2011



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **3.2 Il quadro regolamentare in merito ai poteri di intervento dell’Autorità in tema di definizione delle condizioni economiche della raccolta da mobile**

33. Si rappresenta che l’ambito regolamentare in cui si colloca la controversia in oggetto trae fondamento, in primo luogo, nell’art. 41 del Codice<sup>20</sup>. Come noto, tale previsione impone agli operatori di rete di negoziare l’interconnessione richiesta da un altro operatore telefonico e di offrire l’accesso e l’interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 13, comma 5, lettera b) del Codice<sup>21</sup> (il quale, a sua volta, richiama gli obiettivi generali della normativa in materia di comunicazioni elettroniche di cui all’art. 4 del Codice, tra cui sono ricompresi lo sviluppo concorrenziale di reti e servizi ed i vantaggi per i consumatori).
34. Il successivo articolo 42 del Codice, relativo ai “*Poteri e competenze dell’Autorità in materia di accesso e di interconnessione*”, al comma 2 prevede che, *fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre l’obbligo, agli operatori che controllano l’accesso agli utenti finali, di interconnessione delle rispettive reti; lo stesso articolo al comma 5 sancisce espressamente che “Ove giustificato, l’Autorità può, di propria iniziativa, intervenire in materia di accesso e interconnessione di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all’articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24”*. L’art. 23 disciplina, per l’appunto, la risoluzione delle controversie tra imprese, strumento attraverso il quale l’Autorità persegue gli obiettivi di cui all’articolo 13 tra cui la promozione della concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (comma 4) anche a vantaggio dei consumatori (comma 6 bis lettera c).

Tale norma attribuisce, dunque, all’Autorità il potere di perseguire, in materia di interconnessione e accesso, gli obiettivi dell’attività di regolazione in funzione concorrenziale anche attraverso lo strumento della risoluzione delle controversie tra operatori (c.d. “*regulation by litigation*”), sebbene il provvedimento abbia valenza

---

<sup>20</sup> “Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 26 del presente Codice, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta l’Unione europea. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 13, comma 5, lettera b).

<sup>21</sup> “Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato: [...] b) adottando una disciplina flessibile dell’accesso e dell’interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all’articolo 4”.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

attuativa tra le parti in causa e, pertanto, sortisca effetti sul mercato in termini di esempio o *moral suasion*.

35. Va peraltro osservato, sul medesimo punto, che l’Autorità con la delibera n. 65/09/CONS in materia di accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, pur giungendo alla conclusione che il mercato in questione non è suscettibile di regolamentazione *ex ante* ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale, nell’analizzarne le condizioni concorrenziali ha tuttavia messo in evidenza che “*nel mercato in esame ... si ravvisa tanto più l’esigenza di un monitoraggio attento e continuo, al fine di evitare che comportamenti ostruzionistici degli operatori infrastrutturali ostacolino l’operatività di nuovi soggetti*”<sup>22</sup>.

Inoltre, sempre nella delibera n. 65/09/CONS, è ribadito, oltre al ruolo di vigilanza dell’Autorità, anche quello di garanzia nei rapporti commerciali fra operatori e, in particolare, il suo “*ruolo dirimente delle controversie fra MNO e operatori che offrono servizi di chiamata verso NNG, nel caso di istanza di una delle parti*”, eventualmente intervenendo in sede di risoluzione di controversie tra operatori ai sensi dell’art. 23 del Codice<sup>23</sup>.

36. Analoga previsione è riportata, per la raccolta da rete fissa OLO verso NNG di altri operatori, nelle delibere nn. 417/06/CONS e 179/10/CONS. Anche in tale caso, attesa l’insussistenza delle condizioni per una regolazione *ex ante*, l’Autorità rimanda la definizione del prezzo, laddove ritenuto non ragionevole su istanza di parte, alla sede controversiale ex art. 23 del Codice.

37. Si richiama, infine, che l’Autorità ha già avuto modo di esercitare i propri poteri, in ambito controversiale, di definizione delle condizioni tecniche ed economiche di interconnessione su rete mobile, conferitegli dall’art. 42 del Codice. Si cita a tale proposito, a titolo puramente esemplificativo, la controversia fra Fastweb e Telecom Italia conclusasi con delibera n. 111/11/CIR avente, per l’appunto, ad oggetto la definizione del prezzo del servizio di raccolta da rete mobile di Telecom verso NNG attestata su rete Fastweb (per servizi con addebito al chiamato). L’identità della questione non lascia dubbi sul potere di intervento dell’Autorità nella presente controversia.

Rileva a tale proposito che il TAR, con sentenza 6259/13, sia il Consiglio di Stato hanno rigettato le censure mosse da Fastweb avverso la citata delibera accogliendo in pieno l’impianto regolamentare e motivazionale dell’Autorità.

Alla delibera n. 111/11/CIR sono seguite le delibere nn. 115/12/CIR, 116/12/CIR, 138/12/CIR, 63/14/CIR di definizione di controversie sul prezzo della raccolta da mobile. Tali delibere prendono le mosse dal solco tracciato dalla prima decisione

---

<sup>22</sup> Delibera n. 65/09/CONS, par. 168.

<sup>23</sup> Delibera n. 65/09/CONS, par. D3.44.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

seppur meglio specificando alcuni criteri sottostanti la determinazione del valore di terminazione di riferimento e del prezzo ritenuto equo e ragionevole.

38. Pertanto, sulla base del quadro normativo succitato, la definizione delle condizioni economiche di interconnessione nel mercato in oggetto rientra a pieno titolo nell'ambito dei poteri dell'Autorità esercitabili in ambito controversiale, purché sia svolta *avendo come ambito soggettivo di applicazione le parti coinvolte nella controversia*. La decisione certamente costituirà un elemento di orientamento per il mercato.

### **3.3 Questioni di merito**

#### ***Le motivazioni di mercato e concorrenziali di un intervento in materia di raccolta da mobile***

39. Si richiama che la stessa delibera n. 65/09/CONS (Par. D2.23) considera come mercato rilevante quello dell'accesso e dell'originazione da reti mobili pubbliche, avente dimensione nazionale, costituito (i) dall'insieme delle soluzioni tecniche di fornitura del servizio, (ii) dall'insieme delle reti mobili installate sul territorio e (iii) dalla capacità venduta a terzi e dalla capacità destinata all'autoproduzione.

L'analisi di mercato ha stabilito che il prezzo della raccolta da rete mobile verso NNG non è regolamentato ed è soggetto a libera trattativa tra le parti.

Tuttavia, come riconosciuto dall'Autorità con delibera n. 65/09/CONS, persiste con riferimento ai servizi in oggetto il concreto rischio che prezzi eccessivi della raccolta da mobile possano condurre ad una distorsione del relativo mercato rilevante, come conseguenza di comportamenti discriminatori che operatori di telefonia integrati fisso-mobile potrebbero porre in essere nei confronti di operatori non integrati.

Infatti, l'operatore integrato può applicare prezzi di raccolta elevati ad un operatore non integrato e allo stesso tempo, in virtù dei minori costi di raccolta dallo stesso sopportato (quantomeno per i clienti attestati sulla propria rete nei riguardi dei quali svolge una autoproduzione del servizio di raccolta), offrire servizi su NNG con addebito al chiamato a condizioni più vantaggiose di quest'ultimo (operatore non integrato)<sup>24</sup>.

Tale condotta potrebbe potenzialmente escludere dal mercato della fornitura di servizi su numerazioni 800 e 803 gli operatori di rete fissa, a tutto vantaggio dei soli operatori

---

<sup>24</sup> Il primo infatti sostiene un costo medio di raccolta pari alla media tra il costo delle chiamate originate dalla rete degli altri tre MNO ed il costo, evidentemente assai inferiore, delle chiamate originate dalla propria rete. Il secondo, l'operatore non integrato dovrà, invece, sostenere i prezzi della raccolta praticati da ciascun operatore di rete.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

integrati fisso-mobile che, controllando, di fatto, l'accesso al mercato, vedrebbero rafforzata la loro posizione.

L'applicazione di un prezzo di raccolta eccessivo e sproporzionato pone, altresì, a rischio il conseguimento, da parte degli utenti finali, di quel vantaggio che deve essere garantito nella fornitura dei servizi di interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) del Codice.

Per le ragioni su esposte si è già ritenuto (nelle precedenti delibere dell'Autorità sul tema) che, laddove giustificato dalle effettive condotte degli operatori mobili e dalla specifica situazione di mercato, fotografato al momento della controversia, sia di strategica rilevanza un intervento dell'Autorità in materia di raccolta da mobile e che solo l'applicazione di un prezzo equo e ragionevole sia in grado di garantire il raggiungimento di quegli obiettivi di concorrenza tra operatori e massimo vantaggio agli utenti finali indicati dagli artt. 4 e 13 del Codice.

Ciò premesso, nel caso di specie gli elementi e le indicazioni di mercato acquisiti nel corso del procedimento suggeriscono l'opportunità di un intervento dell'Autorità per la definizione del prezzo equo e ragionevole della raccolta da rete mobile di VO. Le principali ragioni per cui si ritiene che occorra un intervento sul prezzo della raccolta sono le seguenti:

- a) il ricavo medio per le chiamate telefoniche su rete mobile ha subito, sin dalla delibera n. 111/11/CIR, un andamento decrescente (di poco inferiore a 6 centesimi/minuto nel 2013, con riduzione di almeno 2 centesimi rispetto al 2011). Considerato che il prezzo della chiamata mobile *end-to-end* deve, mediamente, remunerare la componente di raccolta da rete mobile, tale dato di mercato sta ad indicare che un valore del prezzo della raccolta di 12 centesimi al minuto (oggi applicato da VO a FW), sebbene non orientato al costo, non sia più considerabile equo;
- b) la stessa indicazione si ha osservando i prezzi delle carte prepagate per traffico internazionale (a suo tempo offerte da [omissis]) nelle quali l'istadamento della chiamata da rete mobile avviene attraverso la selezione di un Numero non Geografico. Tali carte prepagate consentono ai clienti di effettuare traffico voce su diverse direttrici internazionali. Fissata una qualunque delle direttrici delle offerte allegate, è possibile stimare il prezzo al minuto della chiamata. Deducendo i) i costi di terminazione internazionale, e ii) i costi comuni, commerciali, di struttura, si stima un costo della raccolta da rete mobile verso NNG certamente molto inferiore a [omissis] eurocent/min;
- c) in esito alle decisioni controversiali già adottate in tale ambito, il mercato si è spontaneamente conformato all'orientamento dalle stesse delineato stipulando numerosi accordi di interconnessione con prezzi fortemente ridotti rispetto al periodo precedente le delibere. Si è passati, nel periodo 2011-2012 a seguito dell'adozione della delibera n. 111/11/CIR, da valori dell'ordine di 15-20



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

eurocent/min a valori dell'ordine di 10-12 eurocent/min. Successivamente un operatore mobile ha applicato, spontaneamente, ulteriori riduzioni, fino a circa 7 eurocent/min. Ciò ha portato notevoli benefici sui prezzi al dettaglio dei servizi, conseguentemente ridotti dai titolari di NNG, oltre ad aver determinato rilevanti aumenti dei volumi di traffico verso le NNG, innescando un potenziale ciclo virtuoso (riduzione dei prezzi *wholesale*, aumento dei volumi, riduzione dei prezzi finali). Ciò nonostante VO [omissis] applica, dal 2012, un prezzo della raccolta di [omissis] eurocent/min [omissis]. Un ulteriore intervento dell'Autorità teso ad allineare il costo della raccolta da rete mobile VO verso NNG ad un valore equo e ragionevole potrebbe continuare a stimolare la crescita del mercato (con origine da rete mobile);

- d) occorre scongiurare il rischio della esclusione dei clienti mobili dall'accesso ai numeri verdi. Infatti l'accesso ai servizi telefonici gratuiti (*customer care*, segnalazione guasti e disservizi) è, sempre più frequentemente, limitato esclusivamente alla clientela da rete fissa a discapito della cliente che chiama da rete mobile (a causa delle elevate tariffe di raccolta mobile rispetto a quella fissa). Ciò determina una sorta di discriminazione nei confronti dei clienti attestati su reti mobili che, come noto, per le chiamate voce utilizzano tale sistema di accesso in modo, in alcuni casi, sostanzialmente sostituibile al servizio fisso;
- e) come premesso, nel corso delle negoziazioni VO ha proposto una riduzione del proprio prezzo della raccolta (oggi [omissis] eurocent/min) fino a circa [omissis] eurocent/min [omissis]. Si ritiene, pertanto, che la proposta di VO non abbia tenuto conto delle mutate condizioni di mercato (sopra richiamate) quali la riduzione dei prezzi della raccolta verso NNG *wholesale* (fino a circa 7 eurocent/min da parte di un operatore e pari a 4,9 eurocent/min nella recente decisione del 26 maggio 2014), l'aumento dei volumi e la generalizzata riduzione dei costi delle chiamate su rete mobile avutasi a livello *retail*.

40. Stabilita l'opportunità, per quanto sopra rappresentato, di un intervento dell'Autorità in questa controversia, nel seguito sono svolte alcune valutazioni sui criteri che si potrebbero utilizzare per determinare, date le attuali condizioni di mercato, un prezzo equo e ragionevole.

### **Le condizioni economiche di raccolta del traffico verso numerazione NNG con addebito al chiamato**

Premesso quanto sopra si svolgono alcune considerazioni in merito alla quantificazione, sulla base delle attuali condizioni di mercato e degli accordi tra le parti, di un prezzo equo e ragionevole, da applicare ai fini della definizione della controversia di cui al presente provvedimento.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

### Aspetti regolamentari e metodologici

41. In materia di individuazione delle condizioni economiche del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile e destinate alle NNG si ritiene opportuno, in continuità con le precedenti decisioni di definizione di controversie sul medesimo tema, utilizzare, come possibile punto di partenza, quanto riportato al punto D2.21 della delibera n. 65/09/CONS, laddove si chiarisce che il costo del servizio di raccolta non dovrebbe discostarsi “*significativamente da quello del servizio di terminazione*”.

Tale argomentazione è stata per la prima volta utilizzata dall’Autorità nella definizione della controversia tra Fastweb e Telecom Italia, avvenuta poi con delibera n. 111/11/CIR oltre che nelle successive decisioni già sopra richiamate.

In tale sede l’Autorità ha stabilito come criterio utile alla fissazione delle condizioni economiche, eque e ragionevoli, di fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile e indirizzate verso NNG, quello di sommare al valore di terminazione mobile<sup>25</sup> (allora vigente) un *mark up*.

Nella delibera n. 111/11/CIR il *mark up* è un valore *non orientato al costo*, determinato sulla base delle condizioni contrattuali storiche tra le parti in lite. Tale approccio ha fornito un prezzo della raccolta da rete mobile che soddisfa i criteri di equità e ragionevolezza in quanto non si discosta eccessivamente (meno del doppio) dal valore medio della terminazione allora *vigente* (valore basato sulla metodologia di *costing* definita dalla delibera n. 667/08/CONS).

Nel caso definito con delibera n. 111/11/CIR l’Autorità ha individuato, in attuazione delle linee guida suddette, come valore equo e ragionevole del *mark up* un valore pari a 4,39 eurocent/min. Ciò aveva dato luogo, sommando a quest’ultimo il valore il *prezzo rilevante di terminazione* (5,7 eurocent/min nel caso di specie), ad un prezzo della raccolta da mobile su rete di Telecom Italia pari a 10,09 eurocent/min. Il *mark-up* è quindi pari al 77% della terminazione allora definita come valore rilevante.

Il *termine di riferimento del costo di terminazione* è stato metodologicamente riferito al contesto regolamentare nell’ambito del quale è stata approvata la delibera n. 65/09/CONS. In tale contesto il costo della terminazione è stato definito dalla delibera n. 667/08/CONS<sup>26</sup> che aggiornava il modello di costo sviluppato con la delibera n. 3/06/CONS<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Considerazione che consegue dall’osservazione del fatto che buona parte delle infrastrutture utilizzate dall’operatore mobile per la raccolta di tali chiamate coincide con quelle utilizzate per la terminazione.

<sup>26</sup> Recante “*Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)*”.

<sup>27</sup> Recante “*Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari*”.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

42. Ciò premesso l’Autorità ritiene che, ai fini della definizione del caso di specie, sia ragionevole, oltre che opportuno per coerenza regolamentare, seguire un analogo percorso, opportunamente adeguato alla luce del vigente contesto regolamentare (ad esempio estendendo il *decalage* dei valori della terminazione previsto dalla delibera n. 667/08/CONS) e di mercato (tenendo conto della riduzione dei prezzi di una chiamata su rete mobile intervenuta successivamente all’adozione della delibera n. 111/11/CIR) e considerando, inoltre, le posizioni espresse dalle parti nel corso del procedimento. Nello specifico, il valore equo e ragionevole può essere valutato con riferimento alla seguente relazione, già utilizzata nella delibera n. 111/11/CIR:

Costo della raccolta = *costo di terminazione di riferimento* (modello *top-down* LRIC di cui alla 667/08/CONS) + *mark up*

Si svolgono, pertanto, alcune considerazioni in merito alla valutazione del *costo della terminazione* e del *mark-up* per il caso di specie.

### Il costo di terminazione di riferimento

43. Come sopra anticipato, il valore di terminazione di riferimento utilizzato dall’Autorità con delibera n. 111/11/CIR (5,7 eurocent/min) era stato ottenuto sulla base dei valori del *decalage*, fissato con delibera n. 667/08/CONS, pertinenti al periodo della controversia (i valori interessati dalla controversia erano 6,6 e 5,3 eurocent/min). Nello specifico l’Autorità ha determinato il valore di *terminazione rilevante*, 5,7 eurocent/min, come media pesata, nel periodo di durata della controversia, del *decalage* dei costi di cui sopra (6,6 eurocent/min e 5,3 eurocent/min).
44. Nelle successive decisioni sul tema l’Autorità ha meglio chiarito le ragioni per cui il modello di costo della terminazione da utilizzare è quello di cui alla delibera n. 667/08/CONS (e non quello utilizzato nella delibera n. 621/11/CONS come richiesto dalle società istanti). L’Autorità ha infatti ritenuto, nelle parti motivate delle decisioni su questo stesso tema, allo stato non utilizzabile come parametro di riferimento il costo di terminazione di cui alla delibera n. 621/11/CONS per le seguenti ragioni:
- a) **Coerenza regolamentare con la delibera n. 111/11/CIR.** Con delibera n. 111/11/CIR l’Autorità ha considerato come prezzo di raccolta che soddisfa i criteri di equità e ragionevolezza quello che non si discosta eccessivamente dal valore medio della terminazione determinato sulla base di un modello di costo LRIC *top-down* di cui alla delibera n. 667/08/CONS (è un modello *top-down* LRIC che tiene conto dei costi comuni<sup>28</sup>, attraverso opportuni *driver*, andando

<sup>28</sup> Il modello tiene conto dei costi di rete, del costo del capitale, dei costi delle licenze, dei costi generali esclusi i costi delle esternalità di rete, questi ultimi inclusi nel modello di cui alla delibera 3/06/CONS.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ad applicare un *mark-up* alle tariffe determinate dal modello). Lo stesso modello è stato, pertanto, utilizzato nelle successive decisioni sul tema.

b) **Assenza dei costi comuni.** L'applicazione di un modello *bottom up* LRIC *puro*, di cui alla delibera n. 621/11/CONS, prende in considerazione solo i costi evitabili, incrementali, connessi alla fornitura del servizio di terminazione all'ingrosso delle chiamate vocali<sup>29</sup>. Tale modello, che non include un *mark-up* per il recupero dei costi comuni, non è stato ritenuto dall'Autorità, nelle ultime decisioni sul tema, utilizzabile nell'ambito di un mercato non regolamentato, come quello in esame. L'impossibilità di poter recuperare i *costi comuni* nell'ambito sia del servizio di terminazione sia di raccolta (laddove l'Autorità utilizzasse anche in tal caso un modello LRIC *puro* come parametro di riferimento per giudicare l'equità e la ragionevolezza), potrebbe portare gli operatori mobili a ribaltare tali costi o parte di essi sui servizi al dettaglio. In tale evenienza l'intervento dell'Autorità disattenderebbe gli obiettivi generali della normativa in materia di comunicazioni elettroniche di cui all'art. 4 del Codice, con particolare riferimento ai vantaggi per i consumatori i quali vedrebbero, in tale circostanza, aumentare i loro prezzi.

45. L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno anche in questa sede, per tutte le ragioni su indicate, proseguire in continuità con questo approccio regolamentare, determinando il valore della *terminazione rilevante* sulla base del modello di costo di cui alla delibera n. 667/08/CONS.

Nel caso che qui si analizza la controversia è stata avviata il 18 ottobre 2012, per cui il periodo temporale da considerare ai fini della determinazione del *valore di terminazione rilevante* si estende da tale data fino al 10 dicembre 2014 (circa 26 mesi), data della decisione della presente controversia. A tale riguardo, la tabella sottostante mostra l'andamento dei costi della terminazione stabilito dalla delibera n. 667/08/CONS:

<i>Euro/cent/minuto</i>	<b>Dal</b> <b>1/07/2009</b>	<b>Dal</b> <b>1/07/2010</b>	<b>Dal</b> <b>1/07/2011</b>	<b>Dal</b> <b>1/07/2012</b>
<b>H3G</b>	11,0	9,0	6,3	4,5
<b>Telecom Italia</b>	7,7	6,6	5,3	4,5
<b>Vodafone</b>	7,7	6,6	5,3	4,5
<b>Wind</b>	8,7	7,2	5,3	4,5

Essendo l'istanza del 18 ottobre 2012, ne segue che l'unico valore di terminazione di riferimento (*cosiddetto rilevante*), della delibera n. 667/08/CONS, che può essere

<sup>29</sup> Il modello tiene conto dei costi di rete, dei costi del personale e del costo del capitale.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

utilizzato nella presente controversia ai fini dell'applicazione della relazione (*terminazione + mark up*) di cui alla sezione precedente è 4,5 eurocent/min.

Occorre pertanto, in questa sede, determinare gli ulteriori valori che completino il *decalage* di cui sopra sulla base di dati contabili aggiornati.

46. A tale riguardo, i dati della contabilità regolatoria di Vodafone, acquisiti in questo procedimento, consentono di determinare il valore (**t**) *top down* tendenziale della terminazione, al netto dei costi comuni (si ritiene opportuno depurare, dai dati contabili, i costi comuni dal calcolo *[omissis]*<sup>30</sup>).

Il valore della terminazione (**T**), al lordo dei costi comuni, è quindi ottenibile sommando alla terminazione sopra determinata (**t**) un *mark-up*. Sulla base di *benchmark* internazionali i costi congiunti e comuni non recuperati nella terminazione mobile LRIC sono compresi tra il 100% e il 150% della terminazione mobile.

Se si considera un valore dei costi comuni di poco superiore al 100% si ottiene un costo pieno della terminazione di *[omissis]* eurocent/min.

Stabilito il valore di arrivo della terminazione, ai fini della determinazione del *decalage* l'Autorità ritiene opportuno, per coerenza regolamentare, tener conto di quanto definito, a livello temporale, nella delibera n. 621/11/CONS, di seguito riportato:

€cent/min.	1° lug 2012	1° gen 2013	1° lug 2013
H3G	3,50	1,70	0,98
Telecom Italia	2,50	1,50	0,98
Vodafone	2,50	1,50	0,98
Wind	2,50	1,50	0,98

Si osserva che il valore di approdo del costo della terminazione, ferma restando la differenza di metodologia contabile che nel caso di specie non considera i costi comuni, si ha al 1 luglio 2013.

Ciò detto l'Autorità ritiene che il *decalage* dei valori della terminazione, determinati nella modalità *top-down*, debba, per coerenza, seguire lo stesso andamento temporale, come di seguito riportato: *[omissis]*

La media dei valori suddetti, coinvolti nel periodo di svolgimento della controversia, fornisce un valore, arrotondato alla prima cifra decimale, di *[omissis]* eurocent/min (*valore di terminazione di riferimento*).

<sup>30</sup> *[omissis]*.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

### Il mark up nel caso di servizio con addebito al chiamato

47. L'applicazione, al valore sopra determinato (T=[*omissis*] eurocent/min), di un *mark up* del [*omissis*] fornisce il valore della raccolta, R=4,9 eurocent/min.

### Decalage e valore finale R=4,9 eurocent/min

48. La definizione del *decalage* ha come obiettivo il raggiungimento di un prezzo equo e ragionevole che tenga conto del *trend* presente nel mercato e delle condizioni economiche praticate dai principali operatori mobili per i medesimi servizi. Con riferimento ai servizi di cui alla presente controversia si osserva, infatti, la tendenza all'affermarsi di peculiari condizioni di mercato quali la riduzione dei prezzi della raccolta verso NNG, l'aumento progressivo dei volumi sottostanti tali servizi e la generalizzata riduzione dei costi delle chiamate su rete mobile a livello *retail* (elemento anche questo connesso ai costi di raccolta).
49. Sulla base di quanto esposto si ritiene che il *decalage* dei prezzi della raccolta delle chiamate originate da rete mobile VO e dirette verso NNG attestate su rete FW possa essere stabilito tenendo conto dei seguenti elementi di rilevanza regolamentare e di mercato (più o meno marcata):
- la delibera n. 116/12/CIR, con la quale è stato ridotto il costo della raccolta applicato da VO a BT a 10,8 eurocent/min a far data dal 1 gennaio 2013;
  - la generale riduzione dei costi delle chiamate *end-to-end* su rete mobile, lato *retail*, *trend* osservato anche nel corso del 2013 e 2014;
  - la delibera n. 63/14/CIR con la quale il valore della raccolta è stato fortemente ridotto da 10,09 a 4,9 eurocent/min a far data dal 26 maggio 2014.
50. L'Autorità ritiene opportuno che il percorso di riduzione dei prezzi della raccolta si origini partendo dal valore originariamente stabilito dalle parti, pari a [*omissis*] eurocent/min. Si ricorda che tale valore è stato definito con l'accordo transattivo (formalizzato tra le parti in data 12 luglio 2012) [*omissis*].
51. Essendo, come sopra richiamato, il primo elemento di rilevanza regolamentare rappresentato dalla riduzione del valore della raccolta a 10,8 eurocent/min (valore applicato da VO a BT Italia a decorrere dal 1 gennaio 2013 con delibera n. 116/12/CIR<sup>31</sup>), l'Autorità ritiene ragionevole, in ottica di contemperamento degli interessi delle parti e di coerenza regolamentare, stabilire una prima riduzione a 10,8 eurocent/min a partire dal 1 ottobre 2013.

---

<sup>31</sup> Definizione della controversia tra Bt Italia s.p.a. e Vodafone s.p.a., ai sensi del Regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Vodafone e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all'utente chiamato attestate sulla rete di BT".



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

52. L'Autorità ritiene che il *decalage* debba proseguire mediante la riduzione del prezzo dal valore di 10,8 eurocent/min al valore di 7,85 eurocent/min, derivato dalla media aritmetica tra 10,8 e il valore finale fissato a 4,9 eurocent/min. Il valore di 7,85 decorrerà dal 1 luglio 2014.
53. L'Autorità, in coerenza con quanto stabilito con delibera n. 63/14/CIR, ritiene che il valore di approdo della raccolta debba essere pari a 4,9 eurocent/min, determinato come sopra riportato, e debba decorrere a far data dalla presente decisione, cioè dal 10 dicembre 2014.
54. In conclusione il *decalage* dei valori della raccolta verso NNG con addebito al chiamato che l'Autorità ritiene equo e ragionevole e che gradualmente converge verso il valore finale applicato da VO a FW è il seguente:
- 12 eurocent/min dall'istanza;
  - 10,8 eurocent/min a far data dal 1 ottobre 2013;
  - 7,85 eurocent/min a far data dal 1 luglio 2014;
  - 4,9 eurocent/min a far data dalla decisione, cioè dal 10 dicembre 2014.
55. Relativamente ai periodi temporali di decorrenza dei valori suddetti si ritiene che la prima riduzione del prezzo originariamente concordato tra le parti in lite, pari a [omissis] eurocent/min, debba essere prevista a partire dal 1 ottobre 2013, [omissis] dovendo tenersi conto della condotta tenuta da FW. Quest'ultima, infatti, si è ritenuta vincolata al rispetto dell'accordo per un periodo di tempo obiettivamente molto breve richiedendo, a distanza di meno di un mese dalla sottoscrizione dell'accordo, la rinegoziazione dello stesso. Infine, l'individuazione del predetto *dies a quo* (che lascia presupporre il mantenimento del prezzo fissato nel precedente accordo per un periodo pari a 18 mesi) risulta essere in linea con alcune precedenti decisioni assunte dall'Autorità sullo stesso tema. Infatti, nella controversia in esame e per quanto sopra proposto come *decalage*, il valore di [omissis] eurocent/min, originariamente concordato dalle parti, risulta in vigore per un periodo temporale coerente e in linea con il periodo temporale (anche esso pari a 18 mesi) di vigenza del valore di 10,09 eurocent/min applicato da Telecom a Fastweb prima della riduzione prevista dalla delibera n. 63/14/CIR.

### **3.2.3 Le condizioni economiche di raccolta del traffico verso numerazione NNG con addebito ripartito**

56. Come riportato in premessa le parti hanno stipulato un accordo transattivo, in data 12 luglio 2012, che prevede l'applicazione, a partire dal [omissis] dei seguenti valori:
- [omissis] eurocent/min, per il traffico diretto alle numerazioni 840-841 con addebito ripartito a quota fissa;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- [omissis] eurocent/min, per il servizio di raccolta verso numerazioni vs 847-848 con addebito ripartito a quota variabile.

Si richiama che nella recente decisione del 26 maggio, di cui alla delibera n. 63/14/CIR, sulla controversia FW-Telecom Italia l'Autorità ha ritenuto di non intervenire nella definizione dei prezzi e di invitare le parti a negoziare in buona fede.

Pertanto, in analogia e in coerenza con quanto deciso per la controversia FW-Telecom Italia, l'Autorità ritiene opportuno che le parti rinegozino in buona fede le precedenti condizioni economiche prendendo spunto da quanto deciso sul prezzo del servizio di raccolta verso i numeri verdi di cui alla precedente sezione.

#### **4 Modalità applicative**

57. In linea con l'orientamento di cui alla delibera n. 111/11/CIR, l'Autorità ritiene opportuno ribadire che la definizione, nell'ambito della presente controversia, di un prezzo della raccolta da mobile, ottenuto come somma del costo della *terminazione rilevante* e del succitato *mark-up*, non configura un legame funzionale, *pro-futuro*, tra prezzo della raccolta e prezzo della terminazione. In altri termini, l'adozione o la semplice attuazione di misure regolamentari sul prezzo della terminazione non implica l'automatico adeguamento, tra le parti, del prezzo della raccolta fissato nell'ambito della presente controversia.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

##### **(Le condizioni economiche della raccolta da rete Vodafone verso NNG di FW)**

1. Vodafone applica, nei confronti di Fastweb, per il servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Vodafone e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all'utente chiamato (80X) i seguenti valori economici:

- 12 eurocent/min* a far data dall'istanza di Fastweb (18 ottobre 2012);
- 10,8 eurocent/min* a far data dal 1 ottobre 2013;
- 7,85 eurocent/min* a far data dal 1 luglio 2014;
- 4,9 eurocent/min* a far data dalla decisione (10 dicembre 2014).



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2. La presente decisione non interviene nei rapporti economici in essere tra le parti in data antecedente all'istanza di Fastweb ed inerenti al servizio all'ingrosso di cui al precedente comma 1.

3. Le parti negoziano in buona fede i valori economici per il servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Vodafone e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito ripartito (84X) attestate sulla rete di Fastweb da applicare a far data dalla notifica del dispositivo comunicato con lettera del 20 gennaio 2015.

4. Per le numerazioni di cui al precedente comma la presente decisione non interviene nei rapporti economici in essere tra le società in indirizzo in data antecedente a quella di notifica del dispositivo.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 dicembre 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani